

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Prego il Governo e la Commissione di dirmi se con la locuzione « possono rimanere in servizio » si stabilisce un diritto a favore degli ufficiali e dei sottufficiali, ovvero se è una facoltà discrezionale dell'Amministrazione militare.

ORLANDO V. E, *ministro dell'interno*. Mi pare risoluto dallo stesso articolo, non solo perchè questo dice: *potranno...*

PRESIDENTE. Dice anche: « a giudizio dell'autorità militare ». Dunque è evidente che non si tratta di un diritto. (*Approvazioni*).

BATTAGLIERI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIERI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Devo una risposta all'onorevole Pistoja, nel senso che a quello stesso modo in cui all'ufficiale, il quale cessa di appartenere ai ruoli, può essere conservato l'onore di indossare la divisa, lo stesso si potrà stabilire per i casi da lui indicati.

Il mantenere la divisa militare è un onore, giustamente ambito tanto da chi ha per lungo tempo indossata, quanto da chi indossandola ha fatto offerta di sé alla Patria sui campi di battaglia.

CHIESA, *relatore*. Allora alla parola « ufficiali » si sostituirà la parola « militari ».

MANCINI. Sta bene.

PRESIDENTE. Sta bene.

Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 23, con la sostituzione della parola « militari » alla parola « ufficiali ».

(È approvato).

Art. 24.

« Le disposizioni della presente legge si estendono alle persone non militari di condizione povera, divenute permanentemente inabili per fatto del nemico ».

A questo articolo, l'onorevole Casalini ha presentato il seguente emendamento, firmato anche dall'onorevole Maffi: « Alle parole: « per fatto del nemico » sostituire le parole: « in dipendenza dello stato di guerra ».

L'onorevole Casalini ha facoltà di svolgerlo.

CASALINI. Nella formula della Commissione vi è una restrizione del contenuto della legge. La legge parla sempre di atto di guerra, di dipendenza dalle condizioni di guerra; invece qui si dice solo: per fatto del nemico ».

Mi pare non giusto. Faccio un caso pratico. Pochi giorni fa è avvenuto in Ales-

sandria, disgraziatamente, un gravissimo scoppio, non per fatto del nemico, ma per fatto accidentale, in una fabbrica di materiale guerresco. Con questa dicitura gli invalidi di quello scoppio sarebbero esclusi...

CHIESA, *relatore*. Infortunio sul lavoro.

CASALINI. La legge sull'infortunio non provvede nel senso e colla larghezza della presente legge.

PRESIDENTE. C'è poi un altro emendamento aggiuntivo dell'onorevole Mancini, il quale ha trovato le dieci firme necessarie ed è venuto a presentarlo. Egli propone che dopo le parole: « di condizione povera », si aggiunga: « valutata in relazione ai mezzi economici necessari alla cura e alla rieducazione ».

L'emendamento è firmato dagli onorevoli Sandrini, Milano, Pucci, Sitta, Pennisi, Cannavina, Pipitone, Valenzani ed altri.

L'onorevole Mancini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MANCINI. Non svolgo questo emendamento, e perchè ne ho trattato nella discussione generale, e perchè credo che trovi sostanziale consenso, da quanto ho potuto conoscere, presso l'onorevole Commissione.

CHIESA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIESA, *relatore*. Debbo avvertire che la dizione è quella del decreto luogotenenziale, che fu riprodotto dalla Commissione.

All'onorevole Casalini rispondo che se egli avesse avuto la bontà di leggere la relazione, avrebbe veduto che vi è detto molto chiaramente, per quanto riflette l'articolo 2, che diverse sono le provvidenze che si debbono dare a coloro i quali sono vittime d'infortunio sul lavoro, e tale è lo scoppio in un polverificio, in una fabbrica di proiettili, dove vi sono degli accecati, ai quali tutti provvede la legge sugli infortuni del lavoro, mentre questa legge provvede a quelli che sono vittime dello stato di guerra, sì, ma per fatto del nemico. Per lo stato di guerra vi è anche chi muore di fame, ma qui si considera l'invalidità derivata dal fatto del nemico.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Mancini, la condizione povera non è la condizione della miseria, è una condizione relativa, ed io credo che l'accettarlo come raccomandazione possa bastare, anche perchè la precedente discussione, per quanto riguarda l'altro articolo, renderebbe chiaro il significato di questa espressione.

PRESIDENTE. Onorevole Casalini, insiste nel suo emendamento?